

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SOCIO-ASSISTENZIALE
"L'ARCIPELAGO"

Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

1) E' costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata "L'ARCIPELAGO", con sede in 12062 CHERASCO (Cuneo), Via Monte di Pietà 43.

2) La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050

Art. 2) SCOPI E FINALITA'.

1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana, agisce nell'ambito della legge 266/1991 e della legge regionale 38/1994 mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti a sostegno delle persone in difficoltà. A tal fine verranno poste in essere attività di aiuto concreto alle persone in difficoltà e alle loro famiglie per consentire il loro permanere a domicilio.

2) In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere a titolo esclusivamente gratuito le seguenti attività socio-assistenziali:

- Trasporto con vettura presso Ospedali e Ambulatori per visite e terapie;
- Acquisti, pagamento bollette, svolgimento pratiche varie;
- Collaborazioni domestiche, compagnia in casa e fuori;
- Visite agli ammalati in casa e in Ospedali con eventuale assistenza ai pasti;
- Compagnia e acquisti per gli ospiti della Casa di Riposo in Cherasco;
- Raccolta quotidiani e riviste; passatempi e animazioni;
- Ideazione e sviluppo di progetti mirati;
- Tutela e promozione dei diritti dell'anziano e del malato;
- Assistenza post-scolastica per bambini e ragazzi in difficoltà;
- Trasporto con autovettura dell'Associazione Arcipelago di minori e/o alunni con disabilità;
- Sensibilizzazione dei giovani alla collaborazione verso l'arcipelago degli emarginati;
- Appoggio a famiglie in difficoltà;
- Collaborazione con Associazioni di Volontariato ed Enti che operano sul territorio

3) Le attività di cui al comma precedente, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività di sensibilizzazione per favorire una cultura di solidarietà promuovendo una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le persone in difficoltà.

Art. 3) RISORSE ECONOMICHE.

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati
- d) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti mirati;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige i bilanci consuntivo e preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo.

Art. 4) MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5) CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso o decesso

- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi all'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

5) L'esclusione dei soci è deliberata, per le motivazioni sopra citate, dall'Assemblea .

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, entro i successivi trenta giorni .

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6) DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

1) I soci sono obbligati:

- a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 8) L'ASSEMBLEA

1) L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo relativamente a ogni esercizio;
- b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota annuale di iscrizione;
- e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione dei nuovi associati;

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati

7) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

8) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

Art. 9) IL COMITATO DIRETTIVO

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato direttivo esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo relativamente a ciascun esercizio
- c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

4) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

5) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10) IL PRESIDENTE

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11) GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2).

Art. 12) NORMA FINALE

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13) RINVIO

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia di volontariato.

Cherasco, lì 02/01/2012

IL PRESIDENTE IN CARICA
